



COMUNE DI GERACE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 20 Reg. Delib. del 01/03/2024	Oggetto: Approvazione tariffe canone unico anno 2024.
---	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore **18:40** in Gerace, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita, la Giunta Comunale, convocata dal Vice Sindaco Reggente, nelle persone appresso indicate:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
GALLUZZO Salvatore	Vice Sindaco Reggente	X	
MULTARI Antonio	Assessore	X	
RODI Francesco	Assessore	X	
Presenti: 03	Assenti: Zero		

Partecipa la D.ssa Monica Grillea, Segretario Comunale;

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Reggente, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
(Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
(Dott. Giulio Cusato)

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il Comune di Gerace ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 Aprile 2021.

Considerato che:

- i commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Visto che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 14 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto - utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che in ossequio a quanto previsto dal comma 817 della legge n. 160 del 2019 permetterà una tendenziale invarianza di gettito;

- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un “fattore di conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **A)** -parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 45 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui al successivo art. 46; anche per queste tariffe si è utilizzato un “fattore di conversione invarianza gettito”, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **A)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 61 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dal regolamento comunale.

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti favorevolmente i pareri, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

A voti unanimi dei presenti palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- A) di approvare per l'anno 2024, la determinazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 13 comma 2 lett. D) ed E) e le tariffe relative al "Capo II – Esposizione Pubblicitaria" di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone Unico)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 Aprile 2021, così come risultanti dall'allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) di approvare per l'anno 2024, la determinazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 13 comma 2 lett. D) ed E) e le tariffe relative al "Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni" di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone Unico)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 Aprile 2021, così come risultanti dall'allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) di approvare per l'anno 2024, la determinazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 13 comma 2 lett. D) ed E) e le tariffe relative al "Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche" di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone Unico)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2 Aprile 2021, così come risultanti dall'allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di approvare per l'anno 2024, la determinazione dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 13 comma 2 lett. D) ed E) e le tariffe relative al "Capo V – Canone Mercatale" di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone Unico)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 Aprile 2021, così come risultanti dall'allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto.
- E) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2024, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DICHIARA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 20 DEL 01/03/2024

Letto confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO REGGENTE

F.to Dott. Salvatore Galluzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica Grillea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio, giusto prot. n. 2079 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gerace lì, 05.03.2024

F.to L'Addetto all'Albo
CATALDO ALESSANDRA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. 2080 trasmesso ai capigruppo consiliari.

Gerace lì, 05.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica Grillea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Gerace lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Monica Grillea

È copia conforme all'originale

F.to Il Segretario Comunale
D.ssa Monica Grillea

Gerace lì, 04.03.2024